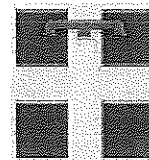




CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SUNO - CRESSA – MOMO – VAPRIO D'AGOGNA POLIZIA LOCALE

Comune Capofila : **SUNO (NO)** cap.28019- Sede : Piazza XIV Dicembre n. 5 – C.F./P.IVA 00419850037
Tel. 0322/885501 Fax 0322/858042 – mail: vigili@comune.suno.novara.it
Pec: polizialocaleconv@pec.comune.suno.novara.it



COMUNE DI CRESSA

N. 381 Reg. Ord.
N. 2990 Prot.

Oggetto: Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via Mattioli, dalla Cabina RE.MI all'incrocio con la Via Novara, dalle ore 12,00 di mercoledì 03/09/2014 e sino alle ore 23,00 di giovedì 04/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta pervenuta al protocollo n. 2990 del Comune di Cressa in data 28.08.2014 con la quale la Società 2i Rete Gas S.p.A. , con sede operativa a Borgomanero in via Gozzano n.79, ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via Mattioli, dalla cabina RE.MI sino all'incrocio con la via Novara dalle ore 12,00 di mercoledì 03.09.2014 e sino alle ore 23,00 di giovedì 04.09.2014, per posizionare carri bombolai al fine di alimentare la rete gas a servizio delle utenze di Cressa;

Ritenuto che per consentire i predetti lavori e garantire la sicurezza della circolazione occorre vietare il transito veicolare e pedonale in Via Mattioli, dalla cabina RE.MI sino all'incrocio con la Via Novara dalle ore 12,00 di mercoledì 03.09.2014 e sino alle ore 23,00 di giovedì 04.09.2014;

Visti gli articoli 5 comma 3 e 7 comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30.04.1992 n.285 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10.09.1993, n.360 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - d.P.R. 16.12.1992, n. 495 come modificato dal d.P.R. 16.09.1996, n. 610 e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Decreto Sindacale n.5/2012 del Sindaco del Comune di Suno datato 31.12.2012 – Nomina Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

per i motivi in premessa narrati

ORDINA

Dalle ore 12,00 di mercoledì 03.09.2014 e sino alle ore 23,00 di giovedì 04.09.2014, è fatto divieto temporaneo di circolazione ai veicoli, classificati ai sensi dell'art.47 comma 1 del vigente Nuovo Codice della Strada, ed ai pedoni, in Via Mattioli dalla cabina RE.MI all'incrocio con la Via Novara;

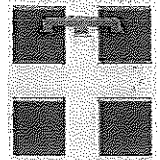
In deroga, i residenti di Via Mattioli, potranno accedere alle proprie abitazioni dall'incrocio con il vicolo Turati;

La prescrizione sarà resa nota agli utenti della strada mediante l'apposizione della prescritta



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SUNO - CRESSA - MOMO - VAPRIO D'AGOGNA POLIZIA LOCALE

Comune Capofila : SUNO (NO) cap.28019- Sede : Piazza XIV Dicembre n. 5 - C.F./P.IVA 00419850037
Tel. 0322/885501 Fax 0322/858042 - mail: vigili@comune.suno.novara.it
Pec: polizialocaleconv@pec.comune.suno.novara.it



segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada ed affissione della presente all'albo Pretorio on line del Comune di Cressa per 15 giorni.

Copia della presente ordinanza sarà notificata;

- ❖ Alla Società 2i Rete Gas S.p.A. con sede legale a Milano in Via Paolo da Cannobio n. 33 ed operativa in Borgomanero, via Gozzano n.79, società richiedente la sospensione della circolazione veicolare in Via Mattioli, alla quale è demandato l'onere della posa dei segnali stradali secondo il progetto di segnaletica redatto ai sensi del decreto ministeriale 10 Luglio 2002 concernente il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali che è parte integrante del presente provvedimento

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o di pubblicazione o dall'avuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 decreto legislativo 30.04.1992, n.285 secondo le modalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada - d.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni.

Gli Organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.285/92 sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti saranno applicate le sanzioni di Legge.

Cressa, 02 Settembre 2014



Il Responsabile del Servizio
Convenzione Polizia Locale
Vice Commissario Rossari Massimo

Responsabile del procedimento
Assistente di Polizia Locale Molli Severino

